



---

**Il fatto**

Il giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato non doversi procedere, per non costituire il fatto reato, nei confronti di due medici in ordine al delitto di falso ideologico previsto e punito dall'art. 479 del codice penale.

Ai due sanitari, uno libero professionista e l'altro convenzionato ASL, veniva contestato di avere il primo sostituito di fatto il secondo in visite non comunicate all'Azienda ed apponendo falsamente la propria sigla su ricette e prescrizioni redatte con l'uso di timbri e ricettari forniti dal secondo.

**Profili giuridici**

La Suprema Corte, a seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, ha osservato che il Giudice di merito nell'affermare che, così operando, i due medici avrebbero agito senza la coscienza e la volontà di immutare il vero, e comunque al più concorso nell'attestare circostanze che non incidevano sulla funzione probatoria degli atti, aveva in realtà trascurato di valutare quanto meno la consapevolezza degli imputati di dar luogo ad una situazione documentale che rappresentava le visite e le conseguenti prescrizioni come effettuate dal medico convenzionato e non dal libero professionista.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]